

**SENT – ORD N. 101/2023/GC**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio NENNA Presidente f.f.

Marco CATALANO Consigliere

Andrea GIORDANO Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA-ORDINANZA**

nel giudizio n. 46101 iscritto sul conto giudiziale n. 104103 - Comune di XXX;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione n. 237 del 2023 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 25.10.2023, con l'assistenza del segretario

dott. Enrico Tiberi:

il relatore Ref. Andrea Giordano;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Domenico De Nicolo;

l'avv. XXX per il Comune di XXX;

l'avv. XXX per l'agente contabile XXX, presente anche in proprio.

**FATTO**

1. Con relazione n. 237 del 2023, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il

## SENT – ORD N. 101/2023/GC

conto giudiziale dell'Economo del Comune di XXX, XXX, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto medesimo in ragione della coincidenza della figura dell'agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario; dell'anticipazione del fondo economale non registrata sul conto in entrata e della mancata indicazione, in uscita, del relativo riversamento in Tesoreria; nonché dell'eccedenza del conto riportata nel conto dell'anno successivo e mai riversata.

**2.** Con apposito decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 25.10.2023, assegnando a tutto il giorno 5.10.2023 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e al Pubblico Ministero per il deposito delle proprie conclusioni.

**3.** In data 2.10.2023, la Procura Regionale ha depositato memoria, con la quale ha concordato con i rilievi del Magistrato relatore, con particolare riferimento all'avvenuta violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, non potendo coincidere in un'unica figura l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario, e ha evidenziato la necessità della debita parifica del conto giudiziale.

Ha, pertanto, concluso nel senso della restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché lo stesso provveda all'acquisizione della parificazione del detto conto giudiziale da parte del Segretario comunale o, in alternativa, del Sindaco del Comune di XXX.

**4.** In data 4.10.2023, ha depositato memoria il XXX, con il patrocinio dell'avv. XXX, chiedendo che venga disposto il discarico

## SENT – ORD N. 101/2023/GC

del conto giudiziale e, nella denegata ipotesi di declaratoria di irregolarità del conto, che venga esclusa ogni responsabilità del XXX.

Secondo la prospettazione di parte, nell'anno 2018, all'interno del servizio finanziario del Comune di XXX, vi sarebbero stati, oltre al XXX, due collaboratori di categoria C, di cui una unità neoassunta e un'altra che, sino ad allora, non avrebbe mai svolto mansioni di carattere contabile.

Ciò avrebbe reso necessaria la scelta di investire il XXX, unico idoneo ad assumere l'incarico, sia della qualità di agente contabile sia di quella di responsabile del servizio finanziario; cumulo di funzioni che avrebbe trovato fine con la determinazione 29 maggio 2023, n. 185.

La parte ha, quindi, preso posizione con riguardo alle ulteriori contestazioni mosse dal Magistrato istruttore.

Come emerge dalla memoria, il mancato versamento dell'anticipazione del fondo economale sul conto in entrata entro il 31 dicembre dell'anno oggetto di verifica e il successivo mancato riversamento in tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo sarebbero dipesi dall'esigenza pratica di *“soddisfare eventuali richieste di anticipazioni di cassa da parte di un dipendente dell'Ente o di un amministratore che, per spese di missione, non [desiderano] desiderino utilizzare le proprie sostanze personali e, poi, farsele successivamente rimborsare”* (pag. 3 della memoria).

Il XXX ha, quindi, sostenuto la ineccepibilità, sotto un profilo sostanziale, della gestione contabile, che non sarebbe stata inficiata dalle irregolarità, a proprio avviso, meramente formali oggetto del presente giudizio.

**5.** Sempre in data 4.10.2023, ha depositato memoria il Comune di XXX, con il patrocinio dell'avv. XXX.

## SENT – ORD N. 101/2023/GC

L'Ente ha, in via preliminare, evidenziato che la propria memoria fungerebbe da *“formale comparizione del Comune di XXX”* (pag. 2 della memoria) non integrando tuttavia un intervento adesivo rispetto alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Come ha, poi, precisato il convenuto, eventuali irregolarità che dovessero essere dichiarate a carico dell'Economo non avrebbero inficiato la stabilità finanziaria dell'Ente né la relativa correttezza contabile.

Anche alla luce delle verifiche periodiche dei revisori dei conti, non si sarebbero registrate carenze né criticità nella gestione contabile.

Quanto alla prima contestazione mossa dal Magistrato istruttore, il Comune avrebbe provveduto a tempestivamente adeguarsi alle indicazioni della Corte dei conti, provvedendo a nominare, quale agente contabile, una figura distinta dal responsabile del servizio finanziario.

Quanto alle ulteriori contestazioni, il Comune ha precisato che, pur in presenza di potenziali errori formali, alcuna conseguenza concreta o pregiudizievole sarebbe occorsa all'Amministrazione stessa.

Più nel dettaglio, secondo la prospettazione di parte convenuta, le ragioni che avrebbero indotto alla scelta di posticipare, nel corso dell'esercizio, la registrazione del riversamento del fondo cassa dell'anno precedente e la contestuale registrazione della formazione di un fondo cassa per l'anno corrente si fonderebbero sull'esigenza di dare continuità nel tempo alla cassa economale dell'Ente.

Il Comune ha, quindi, concluso chiedendo disporsi il discarico del conto e, in subordine, dichiararsi esclusa la responsabilità dell'agente contabile.

**6.** All'udienza del 25.10.2023, il S.P.G. De Nicolò ha concluso per la

restituzione del conto al Magistrato istruttore; l'avv. XXX, per il Comune di XXX, e l'avv. XXX, per l'agente contabile XXX, si sono riportati alle memorie depositate agli atti.

**DIRITTO**

**7.** L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

**8.** Nel caso di specie, dalla relazione del designato Giudice emerge, segnatamente, la coincidenza della figura dell'agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario.

**9.** Il principio di alterità è, del resto, garanzia, della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell'ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Lo svolgimento dell'attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all'indipendenza, l'operato dell'agente contabile.

Se così non fosse, sarebbe precluso all'Amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale (Sez. Sicilia,

sent. n. 846/2019).

**10.** Dall'omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l'assenza di idonea parificazione del conto giudiziale, posta la necessaria provenienza di essa parifica da un soggetto responsabile del servizio finanziario altro dall'agente contabile tenuto alla resa del conto (così, del resto, in consonanza con il dettato degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000, la Circolare del Presidente di questa Sezione, n. 1/2023: *"[...] in base al principio di alterità, l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario non devono coincidere. In tal caso, il conto dovrà essere sottoscritto per parifica da un organo superiore (Segretario comunale o Sindaco)"*).

Stando a un consolidato orientamento della Corte, *"[...] il "visto" sul conto giudiziale non [possa] può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di "alterità", prima ancora che di "indipendenza", tra soggetto controllore e soggetto controllato"* (Sez. Piemonte, sent. n. 10/2018).

Come è stato pure sostenuto, *"L'attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall'agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell'agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l'amministrazione ed il suo agente"* (Sez. Veneto, sent. n. 174/2022).

**SENT – ORD N. 101/2023/GC**

**11.** In sintonia con l'indirizzo fatto proprio da questa Sezione (Sez. Emilia-Romagna, sent.-ord. n. 81/2023) e in adesione dei rilievi formulati nella memoria della Procura contabile, il difetto di idonea parificazione del conto (per come imposta dall'art. 139, comma 1, c.g.c.) induce il Collegio a disporre il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di XXX per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto giudiziale.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

**DICHIARA**

il non luogo a provvedere sul conto giudiziale n. 104103 dell'Economo del Comune di XXX, XXX, per il periodo per il periododall'1.1.2018 al 31.12.2018

**DISPONE**

la restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di XXX per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto in oggetto.  
Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.10.2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

Andrea GIORDANO

Antonio NENNA

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 06 novembre 2023

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)